



COMUNE DI TRENTO

PRG

VARIANTE 2011

OPERE PUBBLICHE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

**Modifiche ed integrazioni
(Elaborato A)**

SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITA'

1ª adozione: deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 14 settembre 2011
Adozione definitiva: deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 28 febbraio 2012
Approvazione: deliberazione della Giunta provinciale n. 858 del 4 maggio 2012

INDICE

Art. 1.....	1
Modifiche all'art. 16.....	1
Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio.....	1
Art. 2.....	1
Modifiche all'art. 65.....	1
F1: Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano.....	1
Art. 3.....	1
Modifiche all'art. 66.....	1
F2: Zone destinate alla viabilità.....	1
Art. 4.....	2
Modifiche all'art. 69.....	2
G: Zone destinate ai servizi di quartiere.....	2

Art. 1
Modifiche all'art. 16
Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio

1. È inserito il comma 7 con il seguente testo: “Gli spazi di sosta e ristoro a servizio delle piste ciclabili devono riferirsi per dimensioni e caratteristiche alle norme e ai disciplinari provinciali in materia. Inoltre devono essere rispettati i seguenti parametri:

- | | | |
|---------------------------------|----|-------------------------|
| - superficie coperta massima | | m ² 250 |
| - rapporto di copertura massimo | Rc | 25% |
| - altezza massima | Hm | un piano in elevazione” |

Art. 2
Modifiche all'art. 65
F1: Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano

2. Il comma 1 dell'articolo 65 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è riformato nella sigla di specifica destinazione AS – attrezzature sportive, integrata nel seguente modo: “AS attrezzature sportive e ricreative”.

3. Il comma 5 dell'articolo 65 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è integrato al primo capoverso nel seguente modo: “Con l'eccezione di quanto stabilito per le zone a verde pubblico e di uso pubblico, per le zone a campeggio e per quelle destinate a trasporto pubblico e rimessaggio, per il Nuovo Ospedale Trentino e per le zone destinate a nodi di scambio, l'edificazione è consentita, nel rispetto dei seguenti indici:”

4. È inserito il comma 7bis con il seguente testo: “Previa verifica di coerenza con i programmi dell'Amministrazione comunale, nelle zone destinate a parcheggio P – parcheggi pubblici o di uso pubblico e autosilos e PR – parcheggi pubblici o di uso pubblico a raso o interrati, a fronte della sistemazione da parte dei proprietari della superficie a parcheggio e della sua cessione a titolo gratuito al Comune, da definirsi con apposita convenzione, è ammessa la realizzazione di parcheggi privati in interrato.”

5. È inserito il comma 9ter con il seguente testo: “Per la zona NOT – Nuovo Ospedale Trentino si applica l'indice di fabbricabilità fondiaria consueto delle zone F1 di fondovalle $I_f = m^3/m^2$ 3,6 ma, in ragione del carattere specialistico delle costruzioni lì previste, non è definito un limite di altezza che dovrà in ogni caso temperare le esigenze specifiche della nuova struttura ospedaliera con l'ambiente circostante. L'altezza sarà definita e motivata dal progetto edilizio che sarà valutato in sede di studio di impatto ambientale.”

Art. 3
Modifiche all'art. 66
F2: Zone destinate alla viabilità

1. Il comma 4 dell'articolo 66 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è riformato nel seguente modo: “La realizzazione di parcheggi interrati anche multipiano è consentita sotto tutte le sedi viarie, piazze comprese, sia esistenti che di progetto. Inoltre nelle zone destinate a viabilità è consentita la realizzazione da parte di

enti pubblici o di privati subordinatamente alla stipula di apposita convenzione, di strutture edilizie a servizio della mobilità ciclabile.”

Art. 4

Modifiche all'art. 69

G: Zone destinate ai servizi di quartiere

1. Il comma 1 dell'articolo 69 delle norme di attuazione del piano regolatore generale è riformato nella sigla di specifica destinazione AS – attrezzature sportive, integrata nel seguente modo: “AS attrezzature sportive e ricreative”.

2. È inserito il comma 6bis con il seguente testo: “Previa verifica di coerenza con i programmi dell'Amministrazione comunale, nelle zone destinate a parcheggio P – parcheggi pubblici o di uso pubblico e autosilos e PR – parcheggi pubblici o di uso pubblico a raso o interrati, a fronte della sistemazione da parte dei proprietari della superficie a parcheggio e della sua cessione a titolo gratuito al Comune, da definirsi con apposita convenzione, è ammessa la realizzazione di parcheggi privati in interrato.”